

Approfondiamo gli esami di fine primo ciclo

Per l'anno scolastico 2022-2023, l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione tornerà a essere configurato secondo quanto previsto dal **Decreto legislativo 62/2017**.

La **Nota n. 4155 del 7 febbraio 2023** ([Esami di Stato 2022/2023](#)) presenta però ulteriori precisazioni sul suo svolgimento, sui requisiti e i voti necessari per l'ammissione, sulle caratteristiche delle prove d'esame, sui voti finali e sulle certificazioni delle competenze.

L'esame si svolgerà tra la fine delle lezioni e il 30 giugno 2023.

Requisiti di ammissione all'esame

L'ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo avverrà in presenza dei seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- non essere incorsi in sanzioni disciplinari che pregiudicano l'ammissione all'esame di Stato (art. 4 del DPR 249/1998);
- aver partecipato alle prove nazionali Invalsi di italiano, matematica e inglese.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, potrà deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo o un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi.

Prove d'esame

Sono previste tre prove scritte:

1. una prova di Italiano (o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento)
2. una prova sulle competenze logico-matematiche
3. una prova di lingue articolata in due sezioni (una relativa all'inglese e una alla seconda lingua straniera studiata).

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

La **prova scritta di italiano** (finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati) potrà essere un testo narrativo o descrittivo, un testo argomentativo o la comprensione e la sintesi di un testo.

La **prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche** (finalizzata ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite) farà riferimento alle aree previste dalle Indicazioni nazionali per il curriculum: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni. Le tracce potranno fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

La **prova scritta di lingue straniere** sarà articolata in due sezioni distinte: una per l'inglese e una per la seconda lingua comunitaria studiata ed è finalizzata ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta previste dai livelli del Quadro Comune



Lattes

Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria).

Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, potranno far riferimento a:

- questionario di comprensione di un testo
- completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
- elaborazione di un dialogo
- lettera o e-mail personale
- sintesi di un testo.

Seguirà un **colloquio** per valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previste dalle *Indicazioni nazionali per il curricolo*. Il colloquio servirà anche per accertare la padronanza delle competenze di educazione civica.

Il colloquio servirà a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel Profilo finale dello studente (previsto appunto dalle Indicazioni nazionali), con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento tra le varie discipline di studio. Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

La **votazione finale** sarà espressa in decimi e determinata dalla media tra il voto di ammissione e i voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. Supererà l'Esame chi otterrà un voto pari o superiore a sei/decimi. La commissione potrà, su proposta della sottocommissione e con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode ai candidati che hanno conseguito un voto di dieci/decimi, tenendo conto sia degli esiti delle prove d'esame sia del percorso scolastico triennale.

Inoltre, ai candidati interni che supereranno l'esame di Stato verrà rilasciata la **certificazione delle competenze** che descriverà lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave europee e di cittadinanza progressivamente acquisite nel corso del triennio.

Come saranno gli esami per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 170/2010?

Non ci sono novità. Infatti, la **Nota 4155 del 7 febbraio 2023** precisa che *per maggiori dettagli in ordine a particolari situazioni dei candidati (alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento...) agli adempimenti finali e alla certificazione delle competenze si fa rinvio al decreto ministeriale 741/2017, al decreto ministeriale 742/2017, alla nota prot. 1865/2017 e alle successive note prot. 312/2018, prot. 7885/2018 e prot. 5772/2019.*

[Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione. Nota informativa](#)

Quindi, per gli studenti con DSA lo svolgimento dell'Esame di Stato dovrà, come sempre:

- essere coerente con il piano didattico personalizzato (PDP)
- prevedere tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte
- assicurare l'uso di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal PDP e siano già stati utilizzati

abituamente nel corso dell'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame.

Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotterà criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del PDP.

Per quanto riguarda la lingua straniera, non cambia niente. Quindi per l'ipotetica **dispensa** o addirittura l'**esonero**, si riporta quanto scritto nell'articolo 11 del sopracitato Decreto legislativo 62/2017:

Comma 12. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

Comma 13. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonero dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

In ogni caso, nel diploma finale e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non verrà fatta alcuna menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

E per gli studenti con altri bisogni educativi speciali (BES)?

Anche per quanto riguarda gli **alunni con disabilità certificati dalla Legge 104/92** la **Nota 4155 del 7 febbraio 2023** rinvia ai decreti ministeriali e alle note sopra citate.

In tutti tali documenti si precisa che per questi studenti possono essere utilizzati specifici strumenti compensativi (supporti didattici, mappe, calcolatrici) o possono essere attivate misure dispensative qualora già presenti nel PEI (Piano educativo individualizzato). Mentre per gli **studenti con altri bisogni educativi speciali (BES) non certificati** (che non rientrano nelle tutele della Legge n.104/1992 e della Legge n.170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica) non sono previste misure dispensative, ma possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo e se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.

I principali riferimenti normativi per l'esame del primo ciclo sono:

- Decreto legislativo 62/2017
- Decreti ministeriali n. 741 e 742 del 3 ottobre 2017
- Note n. 1865/2017, n. 312/2018, n.7885/2018 e n. 5772/2019
- Legge 92 del 20 agosto 2019
- Nota 4155 del 7 febbraio 2023